



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA di VERCELLI

COMUNE di RASSA

SETTORE TRIBUTI

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato in data 26.02.2025 con atto C.C. 3

INDICE

- ART. 1** Oggetto del regolamento
- ART. 2** Istituzione e presupposto dell'imposta
- ART. 3** Soggetto passivo e ruolo del gestore della struttura
- ART. 4** Misura dell'imposta
- ART. 5** Esenzioni
- ART. 6** Obblighi di dichiarazione
- ART. 7** Versamenti
- ART. 8** Disposizioni in materia di accertamento
- ART. 9** Sanzioni
- ART.10** Importi minimi per versamenti
- ART.11** Riscossione coattiva
- ART.12** Rimborsi
- ART.13** Contenzioso
- ART.14** Funzionario Responsabile dell'imposta
- ART.15** Finalità dell'imposta
- ART.16** Disposizioni transitorie finali

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali fruibili anche dai turisti.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico degli alloggianti nelle strutture ricettive (come definite dalla legge regionale in materia di turismo), nonché negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del D.L. 24/04/2017, n. 50 ed alla Locazione Turistica, di cui al D.D.u.o. Regione Lombardia, 6/12/2019 n. 17869 (pubblicato sul BURL – serie ordinaria n. 50 – Martedì 10 dicembre 2019), ubicati nel territorio del Comune di Rassa, definite ai fini del presente regolamento "Struttura/e".
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura, come indicata al precedente comma 2, situata nel territorio del Comune di Rassa, così come definita dalla legge regionale in materia di turismo, fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi.
4. L'imposta di soggiorno sarà applicata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 3

Soggetto passivo e ruolo del gestore della struttura

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture di cui all'art. 2 e non risulta residente anagraficamente nel Comune di Rassa.
2. Al gestore della struttura ricettiva e dell'immobile destinato alla locazione breve ed alla locazione turistica, nonché al soggetto che incassa il corrispettivo ovvero interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, comma 5-ter del D.L. 50/2017, convertito nella Legge 96/2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5-bis, del D.L. 50/2017 convertito nella Legge 96/2017, presso la quale sono ospitati i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta, vengono attribuite le funzioni di riscossione del tributo e tutti gli adempimenti espressamente previsti dal presente Regolamento.
3. Il Comune di Rassa, per spese poste a carico del proprio bilancio riconducibili a pernottamenti presso

strutture di cui al precedente articolo 2 del territorio, non acquisisce la “soggettività passiva” del tributo.

Art. 4

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture di cui al precedente art. 2, definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 18/8/2000, n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.
3. Nelle strutture di cui all'art. 2, l'imposta è applicata fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi.
4. Il pagamento della presente imposta deve essere effettuato con arrotondamento dell'importo complessivo da versare all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, o per eccesso se è superiore a detto importo.

Art.5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
 - b) i soggetti diversamente abili, con idonea certificazione medica, e relativo accompagnatore e i genitori che accompagnano i minori diversamente abili;
 - c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
 - d) gli appartenenti alle forze dell'ordine e militari, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e di Protezione civile che pernottano per esigenze di servizio;
 - e) i “volontari” che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per esigenze ambientali;
 - f) coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
2. L'applicazione dell'esenzione di cui alle precedenti lettere b), c), d), e) e f) è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato al gestore della struttura, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR n. 445/000.

Art. 6

Obblighi di dichiarazione

1. I gestori delle strutture ubicate nel Comune di Rassa sono tenuti ad informare, in appositi spazi ed in modo leggibile, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva dichiara al Settore Tributi del Comune di Rassa, contestualmente alla comunicazione delle presenze mensili alla Provincia e comunque, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, il numero di coloro che hanno pernottato nel periodo oggetto d'imposta, nonché il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti, con indicazione del tipo d'esenzione in base ai precedenti art. 5. I pernottamenti imponibili dovranno essere dichiarati distintamente per misura d'imposta applicata. Saranno dichiarate tutte le informazioni utili ai fini del computo dell'imposta. La dichiarazione è trasmessa secondo modalità stabilite dal Funzionario Responsabile di cui al successivo art. 14.
3. In caso di gestione di più strutture da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinte per ogni struttura.
4. I gestori delle strutture devono inviare all'Ufficio Tributi del Comune di Rassa con cadenza mensile, per l'intero anno solare (dal 1° gennaio a 31 dicembre) indipendentemente dal periodo di applicazione dell'imposta di soggiorno, entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento, copia della statistica che viene spedita alla Provincia di Vercelli.
5. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2, in quanto agenti contabili, devono trasmettere annualmente entro il 30 gennaio, il conto della gestione relativo all'anno precedente, redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (Modello 21), contenente le somme riscosse a titolo di Imposta di Soggiorno dagli ospiti e le somme periodicamente riversate alla tesoreria del Comune. Il conto di gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero.
6. Il Conto della gestione deve essere trasmesso esclusivamente in copia originale, debitamente compilato e sottoscritto, consegnandolo direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Rassa oppure inviandolo tramite raccomandata A/R. Solo per chi è dotato di firma digitale, l'invio del modello 21, sottoscritto con suddetta firma digitale, può essere effettuato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) a rassa@cert.ruparpiemonte.it.
7. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2, hanno l'obbligo di conservare per cinque anni tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune di Rassa.

Art. 7

Versamenti

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza all'interno della propria fattura/ricevuta fiscale.

2. Il gestore della struttura effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro sette giorni dalla dichiarazione di cui all'art. 6, comma 2, del presente regolamento, mediante pagamento tramite il sistema bancario (bonifico bancario, versamento diretto alla Tesoreria Comunale) o pagamento elettronico IUV;

Art. 8

Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale, anche mediante l'utilizzo dei vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione, può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, ivi comprese informazioni infra periodiche circa l'andamento dei pernottamenti e delle riscossioni.

Art. 9

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni contenute nel seguente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte di chi alloggia nelle strutture ricettive, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 472/1997. Per le violazioni di cui al presente comma trova applicazione l'istituto del ravvedimento operoso.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, e per le violazioni degli obblighi di cui all'art. 6 del presente regolamento da parte del gestore della struttura ricettiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 10

Importi minimi per i versamenti

1. Nel rispetto della vigente normativa in materia, l'ufficio Tributi non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva se l'importo dovuto, per ogni periodo di riferimento, comprensivo di imposta, sanzioni e interessi, si rilevi antieconomico rispetto alle spese da sostenere dall'Amministrazione per le attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione.

Art. 11

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione comunale a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente.

Art. 12

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di maggior versamento dell'imposta di soggiorno rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante l'utilizzo dell'istituto della compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. In ogni caso gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dieci (10,00).

Art. 13

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche.

Art. 14

Funzionario Responsabile dell'imposta

1. La Giunta Comunale provvede, con proprio atto, alla nomina del Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, ivi compresa l'adozione della modulistica, e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 15

Finalità dell'imposta

1. L'impegno dell'Amministrazione Comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, è di finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. N. 23/2011:
 - a) interventi in materia di turismo e a sostegno delle strutture ricettive;
 - b) interventi di manutenzione e recupero, nonché fruizione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio comunale, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Art. 16

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno 2025 a seguito dell'inclusione del Comune nell'elenco dei Comuni Turistici comunque non prima del sessantunesimo giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione;
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e, in particolare, i decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1, commi dal 158 al 170, della legge 27/12/2006 n. 296 e il Regolamento delle entrate approvato dal Consiglio Comunale di Rassa.
3. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. N. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data della sua esecutività.